

(N. 908-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNCATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1950

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1951

Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed istituzione di una « Direzione generale dell'alimentazione » presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ONOREVOLI SENATORI. — Allorchè venne presentato il disegno di legge relativo alla soppressione dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione ed alla istituzione di una « Direzione generale della alimentazione » presso il Ministero dell'agricoltura e foreste correvano tempi che sembravano assicurare pienamente per l'avvenire.

Le particolari condizioni determinate dallo squilibrio connesso allo stato di guerra ed allo immediato dopo guerra si potevano dire scomparse, v'era in corso un riassetto della produzione e della normale distribuzione dei generi

alimentari, la ripresa dei traffici commerciali con l'estero faceva prevedere facile l'acquisto dei prodotti necessari alla copertura del bilancio alimentare; sì che era in atto tutto un insieme di cose che giustificava la pressante istanza dell'opinione pubblica per la soppressione di quegli organismi eccezionali che avevano avuto vita e giustificata la loro esistenza da particolari contingenze inerenti allo stato di guerra.

Perciò uno stato d'animo — per tanti lati veramente ingiusto ed ingiustificato — spingeva molti ad odiare l'organizzazione ammini-

strativa a suo tempo creata per l'attuazione di compiti di ammasso, tesseramento e distribuzione; una voce clamante era un dir male di tali organismi che, esaminati oggi a distanza di tempo con serenità di spirito e di valutazione, non può, con coscienza, dirsi abbiano demeritato della Nazione e debbono essere, invece, ampiamente lodati per quanto da essi fatto silenziosamente, tra infinite difficoltà e la generale astiosità del pubblico dovuta al disappunto di restrizioni e limitazioni.

A ben guardare tutto il passato, anche a voler essere giudici severi e critici astiosi, bisogna pur riconoscere serenamente che, se vi sono state qua e là deficienze inevitabili per cattiveria di uomini e manchevolezze talvolta delittuose, esse, per davvero, non possono dirsi più gravi o più sensazionali di quelle verificatesi all'epoca della prima guerra mondiale che pur si svolse in altra atmosfera e ben altre condizioni e che fu guerra vittoriosa combattuta a fianco di nazioni con possibilità economica quanto mai efficiente.

Per cui, innanzi tutto, è bene ed è doveroso sia fatta giustizia e detta una parola serena a favore di questi organismi straordinari istituiti con ordinamenti autonomi e con poteri eccezionali in tempi nei quali, senza di essi, la speculazione individuale, certamente, avrebbe raggiunto vertici impensabili e la vita del popolo sarebbe stata molto più triste di quella vissuta nel tragico periodo bellico e post-bellico.

Ed oggi che, sull'orizzonte internazionale si è riaffacciato lo spettro pauroso della guerra, c'è da restar perplessi nel pensiero se sia un bene o un male la loro soppressione; per cui è davvero riposante il riconoscere quanto mai giustificata la prudenza dei Ministri proponenti l'attuale disegno di legge che non si siano lasciati prendere la mano dalla pressione di infiniti iconoclasti che, nel distruggere, ritenevano — e forse ritengono ancora — sia la soluzione migliore per ovviare a malanni dovuti a cause varie e ben più profonde, ed hanno, con senso di responsabilità veramente lodevole, richiesto, più che una vera e propria soppressione pura e semplice, un riordinamento dei servizi ed un migliore inquadramento di essi nella vita della pubblica amministrazione statale.

Chè, anche se non vi fosse stato l'attuale anormale stato di cose nel quale, per sopravvenute evenienze, è costretta a vivere l'umanità, e, quand'anche non fosse esistita la preoccupazione di ordine sociale per tutto il numero personale sia del centro che della periferia, sopprimere per sopprimere non rappresenta mai una soluzione doppoiché con essa c'è sempre una distruzione di valori morali e materiali ed è sempre meglio, facendo tesoro delle esperienze, spesso pagate a caro prezzo, utilizzare complessi già in atto ed adattarli alle nuove necessità che la vita, nel suo progredire e nel suo scorrere, impone con nuove esigenze, con la sua continua trasformazione, con il suo permanente stato di evoluzione e di superamento.

Onde, se la soppressione dell'organo straordinario in quanto tale, sotto vari riguardi, può apparire opportuna ed essere ritenuta giustificata non v'è dubbio che non poteva mai essere intesa come totale distruzione e non essere seguita da un serio riadattamento e riferimento con criteri più opportuni, più logici, e soprattutto, più organici.

Per il che la 1<sup>a</sup> Commissione, nella sua maggioranza, ha aderito subito ai criteri generali del disegno di legge consentendo in linea di principio e di massima con il pensiero del Governo e migliorandolo nel dettaglio e nella formulazione legislativa.

\* \* \*

Infatti non ha ritenuto preminente come fine della legge quello della soppressione dell'Alto Commissariato; nel disegno di legge di che trattasi tutto è stato riguardato, alla stregua di un indirizzo normativo per l'inizio di una politica alimentare italiana non solo per possibilità di indole bellica ma, soprattutto, con la visione più larga e preminente di una sana vita collettiva civile onde, con ampio dibattito, si è voluto rivedere i precedenti in maniera definitiva e permanente con compiti ben determinati e precisi.

Perciò indipendentemente da ogni valutazione relativa alla soppressione di un organismo straordinario, il disegno di legge è stato discusso alla stregua di necessità non contingenti ma di un insieme di considerazioni più aperte e più adeguato alla moderna vita civile del popolo.

Invero tutta la legislazione relativa ai problemi alimentari della popolazione italiana ha una pecca originaria che deve essere sanata una volta per sempre ed in maniera da dare, nel tempo, un avvio ed un indirizzo più logico e più vasto; essa ha preso le mosse ed ha avuto la sua finalità in una visione ristretta e odiosa: quella di una organizzazione limitata a necessità di guerra ignorando o fingendo d'ignorare che gli aspetti dell'alimentazione non vanno riguardati unicamente nei periodi guerreschi o post-bellici, ma, in ogni nazione civile o che tende o voler esser tale, esaminati e seguiti dalla Amministrazione dello Stato in ogni tempo con particolare e diligente cura ed attenzione, perchè il primo progresso del popolo deve essere apportato nel campo della sua nutrizione fonte prima di vita per ogni essere umano.

Non deve aver vita e vigore solo per attenuare insufficienze di epoche straordinarie e regolamentarle con norme nell'interesse della collettività: ma l'interesse e la guida dello Stato, deve, con leggi, sussistere sempre se non per altro per studiare e seguire tutti gli aspetti — nessuno escluso — del problema alimentare, che è vastissimo, del nostro popolo in rapporto non solo agli scambi commerciali, allo sviluppo dell'agricoltura, alla vigilanza sanitaria, ma anche in rapporto all'impiego degli alimenti, alla loro disponibilità, al loro prezzo, alle condizioni della nutrizione, al progresso della stessa e quant'altro.

Ed è per la errata impostazione legislativa data alla materia in Italia, che si può dire che il nostro Paese resti arretrato rispetto agli altri in tale campo.

Le esperienze, le provvidenze, gli studi — che non furono pochi — della guerra 1915-18 non valsero a dare una intuizione precisa ed una esatta impostazione del problema al legislatore italiano sì che i servizi dell'Alimentazione, dal 1925 al 1933, si ebbero sulla carta: « un organo per l'alimentazione incaricato di provvedere all'incetta ed alla ripartizione delle derrate alimentari destinate tanto alle Forze armate quanto alla popolazione civile nonchè al controllo delle industrie alimentari siano esse statali o private » da istituirsi alle dipendenze del Ministero competente per l'attuazione della mobilitazione civile *appena* se ne fosse dimostrata

evidente la necessità (V.L. 8 giugno 1925, n. 969, n. 1209, in *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno, n. 144, articolo 1 e 4) e, successivamente, con il 1933, l'istituzione, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un « Nucleo di mobilitazione civile dell'alimentazione », allo scopo (veramente limitato) *di raccogliere gli elementi e « di preordinare quanto occorra per il funzionamento del servizio dell'alimentazione in tempo di guerra »*; nucleo che era costituito da un ufficio centrale dell'Alimentazione e da dodici Uffici interprovinciali.

Niente o poco più che niente; e per la guerra. Fu solo nel dicembre del 1939 che si crearono con il regio decreto-legge n. 2222, sempre *per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile in periodo di guerra* e per il controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare i due servizi: uno « degli *approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale* » alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura ed un altro della « *distribuzione dei generi alimentari* » alle dipendenze del Ministero delle corporazioni dando, al primo, compiti di accertamento di consistenza, di acquisti, incetta, requisizione, determinazione di aliquota, di fabbisogno, di assegnazione, e di smistamento; ed, al secondo, quelli di emanazione di norme per disciplinare i consumi, per infrenare la speculazione, di distribuzione, di disciplina e di vigilanza. E, con l'occasione, si crearono servizi periferici dei due organismi centrali, che, staccati al centro, alla periferia erano unificati nelle sezioni provinciali per l'alimentazione messe su presso ciascun ufficio provinciale delle corporazioni. Ciò fino a quando, dichiarata la guerra, non si ritenne anche di istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Direzione generale dell'alimentazione che sorse unicamente per regolare i compiti previsti dal cennato regio decreto del 1939, n. 2222 e con visione limitata al periodo bellico e *la precisa disposizione che si trattava di istituzione del tutto provvisoria* disponendosene, dalla nascita, la soppressione entro un anno dalla data di cessazione dello stato di guerra. Tale direzione sorta, si rilevò ben presto la inevitabile mancanza di coordinamento conseguente al sistema bipolare prescelto per cui, crediamo, fu necessità addivenire ad una nuova disciplina degli

approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e ad un nuovo ordinamento dei servizi perchè, col regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, si assegnò ogni cosa e si accentrarono tutti i compiti relativi all'alimentazione in tempo di guerra al Ministero dell'agricoltura.

In ultimo le vicende belliche, la liberazione, le maggiori difficoltà dell'approvvigionamento diedero luogo ad un altalena di leggi prima procedendo alla soppressione del Commissariato generale dell'alimentazione creato con il regio decreto 28 dicembre 1943, n. 30-B, poi alla creazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione (regio decreto luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410 e 28 dicembre 1944, n. 411 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945) ed, infine, arrivando alla trasformazione dello stesso in Ministero dell'alimentazione (decreto 21 giugno 1945, n. 349) eliminato, dopo pochi mesi, con il ritorno di nuovo all'Alto Commissariato in conformità del decreto-legge luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 836.

Tutto quindi in funzione della guerra o per le contingenze straordinarie dipendenti dalla stessa, e sempre in funzione di provvisorietà e di transitorio.

\* \* \*

Tali precedenti legislativi, se valsero, sia anche non completamente ed in maniera inadeguata, a far fronte all'emergenza del durissimo periodo vissuto dal nostro Paese — come è facile rilevare dall'inorganicità dei provvedimenti legislativi, dalla fretteolosità di una loro preparazione e maturazione, dalla loro provvisorietà, dall'erezione di organismi con poteri eccezionali preconizzati ad aver sicura fine — non è servita a dare un volto alla soluzione dei problemi alimentari italiani nel loro complesso e non può protrarsi nel tempo.

Era inevitabile che si richiedesse l'abolizione di organismi creati per la contingenza e frettolosamente con la disposizione di dover scomparire con la guerra ed è impossibile il mantenerli in vita dato il presupposto, il modo ed il fine per cui erano sorti; onde la richiesta della soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione organo straordinario di guerra, in

quanto tale, a parere unanime della Commissione, si impone ed è stata accolta perchè pienamente giustificata.

D'altra parte non possono dimenticarsi tutti i compiti che lo Stato ha per l'alimentazione del popolo per cui non è possibile lasciare senza guida la libera iniziativa in materia tanto delicata e della quale lo Stato non può disinteressarsi, e ciò solo perchè la macchina dello Stato va ridotta nella sua indiscutibilmente pletorica massa impiegatizia e burocratica. Tale problema non può incidere o influire sulla decisione perchè va esaminato non in sede di limitazioni di funzioni, ma in sede di funzionalità; di snellimento, di svecchiamento, di riduzione di quadri, onde non può imporre remora di compiti che lo Stato deve assolvere e che, se per il passato non furono riguardati o vennero trascurati, non possono essere messi, per tale ragione, in non cale e vanno invece, per il progredire di ogni Nazione e per il suo miglioramento sociale, posti per la loro impostazione con serietà di intenti e di fini.

Inoltre è bene far tesoro, oggi, di tutta una esperienza lungamente e duramente vissuta e di fruire di tutte le capacità che si sono venute formando, e della relativa loro preparazione, e ciò per metter su, permanentemente, nell'impossibilità uno snello organismo ad *hoc*, una Direzione generale dell'alimentazione che s'impone, come già più volte si è ripetuto, in ogni Nazione che voglia veramente progredire ed abbia realmente a cuore la sorte, la sanità, e la salute delle sue popolazioni. Il momento di una tale istituzione è, perciò, a nostro avviso, il più opportuno ed il migliore: complessi di uomini, di cose, e di attività che già sussistono possono facilmente essere incanalati e trasformati senza perdite o distruzioni. Per il che nessun dubbio vi può essere sia sulla necessità di tale istituzione sia sulla opportunità del momento e la prima Commissione ha aderito con saggia comprensione e cosciente valutazione.

La questione non può essere valutata alla stregua del caso U.N.S.E.A. perchè è ben diversa; i compiti dello Stato in materia di alimentazione non possono essere transitori ma permanenti, superano la provvisorietà di determinati momenti e contingenti e, poichè sussistono, vanno inquadrati, regolamentati, precisati, definiti, organizzati.

\* \* \*

Ed è stato per tali considerazioni che la 1<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto andare al di là dello stesso disegno di legge con aggiunte, modifiche, emendamenti che vogliono essere un rapporto per indicare la strada che dovrà seguirsi per iniziare il cammino ad una sana politica alimentare italiana.

Con tale spirito, sulla base dei motivi già indicati, la 1<sup>a</sup> Commissione ha esaminato il disegno di legge e lo ha fatto oggetto di ampie discussioni; e, tenendo ben presenti i due succinti pareri della 5<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione e quello più dettagliato della 8<sup>a</sup>, è addivenuta alla formulazione del testo da sottoporsi all'autorevole esame dell'Assemblea modificando quello presentato dal Governo pur mantenendone in vita i criteri essenziali.

Esso, in fondo, può dividersi in tre parti principali: la prima (art. 1) che riflette la soppressione dell'Alto Commissariato; la seconda (articoli 2, 3 e 5) la istituzione della Direzione generale dell'Alimentazione presso il Ministero dell'Agricoltura con la determinazione dei compiti per quest'ultimo e da demandarsi alla erigenda branca ministeriale ed i mezzi relativi; la terza (articoli 4, 5, 6 e 7) investe e risolve il problema della trasformazione, dell'inquadramento e la utilizzazione del personale dell'Ente che andrà a scomparire.

Per la prima è inutile, dopo quanto si è esposto, spender parole perchè la soppressione dell'Alto Commissariato risulta essere soprattutto conseguenza naturale delle stesse premesse legislative per le quali venne creato.

Per la seconda, invece, è necessario dire che la Commissione si è molto soffermata a valutare i compiti dei servizi dell'alimentazione con visione ampia ed ha creduto accogliere l'emendamento proposto col parere dell'8<sup>a</sup> Commissione aggiungendoli a quelli indicati nell'articolo 3 del disegno di legge governativo poichè lo ha ritenuto più che giusto.

Con tale emendamento, oltre all'esercizio dell'attribuzione statale per quanto concerne l'alimentazione del Paese, alle iniziative per studi, alle ricerche di mezzi, controllo, ed ai rapporti con gli organi internazionali, si è deman-

dato al Ministero dell'agricoltura il compito di vigilare sulle attività delle imprese di produzione di generi alimentari e relative per garantire in ogni tempo l'approvvigionamento. Compito precipuo ed indispensabile che non solo non è possibile — ed i precedenti legislativi insegnano utilmente — sottrarre ad un complesso d'insieme sia per la interdipendenza che hanno tra loro, e sia per una organicità ed una unità di valutazione e funzione che è essenziale se, per davvero, con la istituzione della Direzione generale dell'alimentazione, si vuol creare un organo efficiente adatto a tutelare le necessità alimentari della collettività in tutti i momenti della sua vita economica. I servizi alimentari di una Nazione vanno riguardati in piena coordinazione: studi, ricerche per il miglioramento dell'alimentazione, l'esame ed il controllo di prodotti per i quali vi è o vi può essere carenza, accorgimenti tempestivi per il massimo rendimento, interventi con acquisti: è tutto un insieme indiscriminabile che non può essere circoscritto ma che deve trovare un nesso di coesione di funzionalità effettiva, pronta ed efficace che importa il dovere di una vigilanza circa i mezzi, l'uso, l'utilizzazione di tutte le risorse esistenti nel Paese.

Onde l'accoglimento dell'aggiunta proposta dalla Commissione dell'agricoltura è stato ritenuto opportuno ed utile così come si è accettato, per ragione di maggiore regolarità e di tecnica legislativa, di spostare l'ordine degli articoli premettendo la specificazione dei compiti assegnati per i servizi alimentari al Ministero dell'agricoltura alla norma istitutiva della Direzione generale chè questa, indubbiamente, è una conseguenza dei primi e da essi ripete e la ragion d'essere e le sue funzioni.

\* \* \*

Per la restante parte del testo del disegno di legge approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione e che modifica quello presentato dal Governo con emendamenti agli articoli 4, 5, 6 e 7 al relatore tocca dir poco.

Per tale parte — trasformazione, inquadramento, trattamento di quiescenza, fondo previdenziale — la Commissione ha ritenuto addivenire all'accoglimento — salvo l'esclusione del-

le spettanze al rateo della tredicesima mensilità maturata alla data della cessazione del servizio — delle proposte avanzate dall'ottava Commissione agricoltura e foreste con l'ampio parere redatto dall'onorevole Salomone, il quale si è dato cura, nella sua relazione, di giustificarlo con pienezza di argomenti e di considerazioni; e di conseguenza non è il caso di ripetere nel dettaglio le delucidazioni date dal proponente e, per amor di brevità, cade più acconcio rimandare ad essi la valutazione e l'esame dell'Assemblea facendo essi parte di un complesso relazionale.

Con tale rimando e riferimento potrebbe aver termine questa relazione al testo del disegno di legge così come è stato approvato dalla Commissione, ma, dati i criteri ed i principi dettati dallo stesso ed anche un mandato di fiducia che s'è voluto dare all'estensore della relazione, questi verrebbe meno ad un suo preciso dovere se non sottoponesse all'Assemblea la necessità di ulteriori emendamenti al testo che si è redatto sì da renderlo più aderente non solo allo spirito ma anche al fine ed alla sostanza della legge che si verrà a creare. Anche perchè nuovi interventi del Ministro del tesoro, maggiori precisazioni del Ministero dell'agricoltura, più ampi contatti con tutte le organizzazioni di ogni tendenza del personale sia centrale che periferico e le sopravvenienze verificatesi nelle nuove istruttorie hanno messo il relatore nelle condizioni di sentirne l'assoluta necessità.

Gli emendamenti, che a parere dello scrivente s'impongono, investono soprattutto le conseguenze della trasformazione, la sistemazione e l'inquadramento del personale, provvidenze di mezzi per i quali son sorte necessità durante la lunga elaborazione, trattamento di quiescenza e valgono a dare un assetto più aderente, più completo, più utile ai quadri del futuro nuovo organismo sfruttando tutte le possibilità, le capacità e le esperienze.

Il senatore Salomone, nel suo parere, ha dato riferimenti circa lo stato degli attuali quadri del personale con specchi, classifiche, oneri relativi sia per i dipendenti del servizio centrale che delle periferiche Sepral; dati che rassicurano sul pieno rispetto delle raccomandazioni fatte e dalle Commissioni di finanza e tesoro (per dar corso alla massima riduzione di per-

sonale eliminando quello esuberante in maniera da avere una diminuzione effettiva di spesa) e dalla 9<sup>a</sup> Commissione per l'industria e commercio (che ha fatto voto che criteri di stretta equità presiedano alla sistemazione del personale dell'Ente da sopprimersi in uno con una opportuna proporzionalità tra elementi periferici e centrali) e, perciò, non vale la pena di attardarsi in precisazioni riposanti in merito dappoichè è acquisito che, con la cessazione dei vincoli e del tesseramento, il personale dell'Alto Commissariato è delle Sepral è più che ridotto di numero in quanto non raggiunge le 3.180 unità, oggi ancor diminuite ed in corso di riduzione come risulta dall'ultimo specchio che si aggiunge alla presente relazione a conforto di una effettiva contrazione di spese.

Per cui gli emendamenti che il relatore sente il dovere di proporre non hanno riflessi che possano turbare la visione di un tale lato della legge; essi incidono invece per una più esatta impostazione di tutto l'insieme dato il fine generale della legge che intende mantenere il meglio di quanto acquisito, un nucleo organico capace, evitare turbamenti e sperequazioni conciliando le due esigenze — quella della riduzione e dell'organizzazione — tenendo conto della maggiore considerazione per una massa di lavoratori che va rispettata e tutelata nelle sue future possibilità di vita e di lavoro.

Tutto ciò anche per dare al complesso legislativo una migliore chiarezza, una sequenza più logica, una più coordinata sistemazione degli elementi.

Tanto non si raggiungerebbe infatti se, con l'articolo 4, non venisse concessa la facoltà di conservare il personale ritenuto indispensabile ai servizi della nuova Direzione generale dell'alimentazione; sarebbe come non sfruttare tutte le esperienze già fatte e rinunciare ad elementi che hanno acquisito una efficiente preparazione creando disquilibrio non solo agli stessi ma anche alle Amministrazioni di provenienza; per cui è ovvio che è necessaria una precisazione indispensabile.

Nè sarebbe raggiunto lo scopo di maggior chiarezza, precisione e più perfetta organizzazione dei servizi se non si perfezionasse l'articolo 6 per consentire il definitivo passaggio all'Alimentazione di elementi capaci e preparati

dal punto di vista strettamente tecnico si da assicurare allo Stato, in tale branca, dipendenti della massima efficienza.

D'altra parte non può trascurarsi che, per la visione d'insieme che si è avuta, l'articolo 7 va meglio formulato e diviso in tre articoli. Ciò sia per una sequenza logica di organizzazione del servizio in maniera da poter provvedere al trasferimento dopo la sistemazione dei propri quadri, sia per conservare gli esperti che sono quanto mai indispensabili per la trattazione della materia della quale dovrà e potrà occuparsi l'Alimentazione; e sia, infine, perchè il Ministero del tesoro ultimamente ha fatto rilevare che, per il tempo trascorso e quello che ancora potrà occorrere per l'approvazione della legge essendosi per esaurire le disponibilità finanziarie delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, necessita assicurare il finanziamento della spesa occorrente per il personale.

Non solo ma anche per raggruppare meglio la materia tenendo distinte le norme relative all'inquadramento del personale da quelle che dispongono relativamente alle quiescenze ed alla destinazione del fondo di previdenza.

Perciò lo scrivente è d'avviso che il disegno di legge dovrebbe essere ulteriormente completato con altri emendamenti da aggiungersi a quelli approvati dalla Commissione e che ha formulato a parte presentandoli, come suoi, al Senato per il relativo vaglio e conseguente augurabile approvazione.

In tal modo con gli emendamenti già approvati ed incorporati nel testo della Commissione in ampliamento del disegno di legge presentato dal Governo, sarà stabilito: a) di mantenere al Ministero dell'agricoltura il compito di vigilanza sulle imprese di produzione, conservazione e trasformazione; b) di non sopprimere gli organi periferici già operanti nel settore dell'alimentazione ma di trasformarli; c) di disciplinare il personale degli enti periferici ed il suo trattamento; e con gli emendamenti proposti dal relatore a complemento di quanto già fatto e approvato dalla Commissione, verrebbe deliberato: a) la parificazione del personale comandato e di quello

distaccato; b) la scelta del personale indispensabile da parte della nuova Direzione generale; c) criteri di assoluta equità e proporzionalità tra gli elementi periferici e centrali; d) la permanenza nel ramo di esperti specializzati; e) la copertura di possibili evenienze di spese; f) la regolamentazione del fondo di riserva.

Il disegno di legge, a parere del relatore, sarebbe così inquadrato in un insieme più omogeneo, più regolare e perfezionato.

\* \* \*

A quanto già detto, per ragione di brevità e di sintesi, non si dovrebbe aggiungere altro. Ma poichè qualcuno, fuori del mondo parlamentare e legislativo, per il clima che spira, potrà pensare e muovere critiche ritenendo che, in momenti di economia d'emergenza come quelli che oggi si prevedono, il provvedimento così com'è formulato, sia superato, è bene far rilevare che esso non è fatto per controlli eccezionali e sganciati.

A parte la consolante considerazione che nessuna guerra è per cominciare e che è da sperare non vi sarà, la legge proposta ha finalità normative ben lontane da una visione di guerra; essa ha il solo scopo di regolare una branca che non deve essere sottratta allo Stato, e che, mentre deve essere capace di difendere il consumatore e di garantirlo dalla possibilità di speculazioni in tutti i tempi ed in tutti i momenti della vita economica nazionale, potrà e dovrà servire a migliorare il tenore alimentare della Nazione per un maggiore progresso sociale e politico.

In altri termini la legge ha soprattutto lo scopo di dare adattamento ad un organismo di guerra e con la guerra creato per una visione di pace e di benessere.

Perciò la Commissione si augura di vedere accolto dal Senato il disegno di legge così come è stato da lei emendato e il relatore spera di veder fatto buon viso agli emendamenti da lui proposti per una maggiore organicità della legge.

LEPORE, *relatore.*

## ALLEGATO

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE  
DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO

NEL 1° SEMESTRE 1950		AL 1° DICEMBRE 1950
346	Servizi centrali	336
158	Ispettorati Regionali	149
51	Distaccati presso altre Ammini- strazioni	55
126	Trasferiti, in attesa di decreto (1)	128
—		—
681	unità a carico	668

(di cui in servizio effettivo presso la Alimentazione n. 504 elementi, ivi compresi n. 24 comandati da altre Amministrazioni e n. 203 « esperti »)

(di cui in servizio effettivo presso la Alimentazione n. 488 elementi, ivi compresi n. 19 comandati da altre Amministrazioni e n. 199 « esperti »)

(1) Trattasi di elementi già ceduti ad altri Ministeri, presso i quali prestano regolare servizio, ma i cui emolumenti fanno ancora carico al Bilancio dell'Alimentazione.

PERSONALE DEGLI ORGANI PERIFERICI: S.E.P.R.A.L.  
(con bilancio autonomo)

NEL 1° SEMESTRE 1950		AL 1° DICEMBRE 1950
1.672	In servizio effettivo	1.256
783	Distaccati presso altre Ammini- strazioni	1.088
—		—
2.455	unità a carico	2.344

Le unità in effettivo servizio presso le S.E.P.R.A.L. risultano così suddivise:

NEL 1° SEMESTRE 1950		AL 1° DICEMBRE 1950
91	Direttori o facenti funzioni	91
154	Capi servizio	104
221	Capi ufficio	133
502	Personale di concetto	370
481	» di ordine	365
223	» subalterno	193

*N. B.* — L'ulteriore riduzione di 111 unità è dovuta per n. 94 elementi a dimissioni volontarie dal servizio e per n. 5 a restituzioni di comandati alle Amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri 12 sono cessati per cause diverse.



PERSONALE CHE SI PRESUME NECESSARIO  
PER LA DIREZIONE GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE

AL CENTRO

*Invariato.*

perchè il personale attualmente in servizio è ancora necessario e non potrà essere diminuito sino a quando continueranno le attuali attribuzioni, anche in relazione alla recente ripresa di attività, e non saranno state rendicontate e chiuse in sede amministrativo-contabile le varie gestioni relative alla importazione, conservazione e distribuzione dei prodotti acquistati per conto dello Stato.

Pertanto, mentre al centro in un primo momento si verificherebbe soltanto la cessazione dalla posizione di comando di tutti gli elementi meno tre e la restituzione di alcuni distaccati, alla periferia verrà a determinarsi una esuberanza di personale che sarà così formata:

ALLA PERIFERIA

a) *per i servizi compartimentali*

(Ispettorati Regionali)  
120

b) *per i servizi provinciali*

(S.E.P.R.A.L.)  
546

UNITÀ A CARICO DEL BILANCIO  
DELLO STATO

29

UNITÀ A CARICO DEI BILANCI  
S.E.P.R.A.L.

1.798

Questa esuberanza troverà facile sistemazione sia con i trasferimenti in altre Amministrazioni, le quali hanno dimostrato di preferire l'assegnazione di personale dei Servizi della Alimentazione, che con le cessazioni dal servizio derivanti dalle richieste di dimissioni volontarie, la cui entità non è dato di prevedere, ma che potrebbe certamente avere un più sensibile incremento ove il trattamento eccezionale previsto dal disegno di legge venisse commisurato a dodici mensilità dell'intera retribuzione anzichè a sei.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'Alimentazione, istituito con decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838, è soppresso.

## Art. 2.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una « Direzione generale della alimentazione ».

## Art. 3.

Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali per quanto concerne l'alimentazione del Paese, in relazione ai bisogni ed alle disponibilità di generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca e il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione.

Allo stesso Ministero è demandata la liquidazione degli affari in corso presso il soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione, nonché la gestione degli eventuali acquisti di generi alimentari cui dovesse ricorrere lo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 3 (già art. 2).

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2 è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una « Direzione generale dell'alimentazione ».

## Art. 2 (già art. 3).

*Identico.*

d) la vigilanza sulla attività delle imprese di produzione, conservazione e trasformazione di generi alimentari, al fine di promuovere le iniziative intese ad assicurare l'approvvigionamento in relazione ai bisogni alimentari;

e) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione.

*Identico.*

## Art. 4.

Gli organi periferici del soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione sono posti alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Allo stesso Ministero, in concorso con quello del Tesoro, è devoluto il controllo sugli enti pubblici in liquidazione già operanti nel settore dell'alimentazione.

L'Ufficio del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è soppresso.

Il personale comandato da altre Amministrazioni presso il soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione cessa da tale posizione e rientra nell'Amministrazione di appartenenza. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 6, il personale collocato fuori ruolo rimane in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il personale non di ruolo assunto dal predetto Alto Commissariato passa alle dipendenze del Ministero medesimo.

## Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti disponibili iscritti per l'esercizio finanziario 1949-50 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dei servizi già spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

## Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro,

## Art. 4.

Gli organi periferici del soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione sono posti alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Allo stesso Ministero, in concorso con quello del Tesoro, è pure devoluto il controllo sugli enti pubblici in liquidazione già operanti nel settore dell'alimentazione.

*Identico.*

Il personale comandato da altre Amministrazioni presso il soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione cessa da tale posizione e rientra nell'Amministrazione di appartenenza. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 6, il personale collocato fuori ruolo rimane in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il personale non di ruolo assunto dal predetto Alto Commissariato e dai suoi organi periferici passa alle dipendenze del Ministero medesimo, conservando lo stesso stato giuridico e trattamento economico.

## Art. 5.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno trasportati in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti disponibili iscritti per l'esercizio finanziario 1950-51 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dei servizi già spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Ugualmente in apposita rubrica saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per gli esercizi futuri, gli stanziamenti occorrenti per il finanziamento dei servizi dell'alimentazione.

## Art. 6.

*Identico.*

udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, entro sei mesi dalla data della presente legge, le norme occorrenti per adeguare la situazione del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quella del personale non di ruolo di cui al precedente articolo 4, comma terzo, al nuovo ordinamento dei servizi dell'Alimentazione.

Con provvedimento da emanare nella stessa forma prevista dal precedente comma e nel termine ivi stabilito, sarà disciplinata la soppressione degli organi periferici indicati nell'articolo 4, comma primo, della presente legge.

#### Art. 7.

Al personale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'Alimentazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e degli articoli 12 e 13 del regolamento 19 marzo 1948, n. 246.

Al personale di cui al precedente comma, ed a quello non di ruolo indicato nell'articolo 4, ultimo comma, che sia messo a disposizione della Commissione centrale dell'avventiziato per il trasferimento ad altra Amministrazione, qualora rassegni le dimissioni dall'impiego entro un mese dalla comunicazione della proposta di trasferimento, è corrisposta, oltre la indennità di anzianità spettante in base al regolamento per il funzionamento autonomo amministrativo delle Sezioni provinciali dell'alimentazione — senza la limitazione prevista dall'articolo 27 del regolamento stesso — una semestralità della retribuzione e della indennità di carovita.

Con provvedimento da emanare nella stessa forma prevista dal precedente comma e nel termine ivi stabilito, sarà disciplinata la trasformazione degli organi periferici indicati nell'articolo 4, comma primo, della presente legge.

#### Art. 7.

Al personale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'Alimentazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e del regolamento 19 marzo 1948, n. 246.

*Identico.*

Lo stesso trattamento, oltre l'indennità di licenziamento maturata, pari ad una mensilità degli emolumenti spettanti a titolo di retribuzione e di indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, compete al personale non di ruolo, passato alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del precedente articolo 4, che per effetto dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6 della presente legge rassegnerà entro un mese le dimissioni dall'impiego.

Per il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che ai sensi del precedente comma conseguia l'assegnazione ad una Amministrazione statale, il trattamento previdenziale maturato fino alla data dell'assegnazione verrà corrisposto, con i relativi interessi, soltanto all'atto della definitiva cessazione dal servizio. La gestione dei fondi previdenziali è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*Identico.*